

Sentenza n. 118 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 25 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.1203 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Mario David, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti n.74;

contro

- il MINISTERO degli INTERNI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

- la QUESTURA di ANCONA in persona del Questore pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto opposto dalla Questura di Ancona sulla domanda e successiva diffida del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.286/1998.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. David per il ricorrente;

Visto l'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di notificato il 6.8.2004, il sig. ***, cittadino del Camerun, tramite il proprio

legale, ha diffidato la Questura di Ancona a rilasciargli il permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art.22, XI comma, della legge n.286/1998 e più volte sollecitato: non avendo l'Amministrazione a tanto provveduto, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 12/15.11.2004 e depositato il 3.12.2004, ha impugnato il silenzio rifiuto così intervenuto, deducendo la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2 della legge n.241/1990 sulla conclusione del procedimento amministrativo entro il previsto termine, nonché la violazione dell' art.5 del D.Lgs. n.286/1990, della circolare ministeriale 31.10.2002 n.300 e degli artt. 13-24-113 della Costituzione, dal momento che ha diritto al permesso di soggiorno, senza che possa costituire impedimento il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, non essendo stato rinviato a giudizio ed essendo del tutto estraneo alle relative ipotesi di reato.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

2. Il Collegio considera, preliminarmente, che il procedimento del silenzio rifiuto, così come ora disciplinato dall'art. 21 *bis* della legge n.1034/1971, non è esperibile per ottenere il soddisfacimento della pretesa sostanziale posta a fondamento della domanda rimasta inevasa, ma solo per accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere o meno sull'istanza stessa, ferma restando, però, la sua facoltà di liberamente determinare il contenuto del relativo provvedimento.

Di conseguenza, è vero che la Questura di Ancona non ha l'obbligo di rilasciare il richiesto permesso di soggiorno, ma ha pur sempre l'obbligo di evaderla: considerato che dagli atti di causa non risulta che a tanto abbia provveduto, malgrado le richieste e la diffida formulate, il ricorso va accolto, con assegnazione alla suindicata Questura del termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 21 *bis* della legge n.1034/1971, perché adotti un provvedimento esplicito sull'istanza come sopra presentata.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, assegna alla Questura di Ancona il termine di trenta giorni dalla notifica della presente decisione perché provveda sulla domanda del ricorrente, diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.286/1998.

Spese compensate.”
